



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale di Venezia
Sezione specializzata societaria

R.G. n. 6903\2015 .

Il Tribunale, composto da

Dr. Manuela Farini Presidente

Dr. Gabriella Zanon Giudice

Dr. Luca Boccuni Giudice

sciogliendo la riserva presa all'udienza collegiale del 22.10.2015 sul reclamo ex art. 669 terdecies
c.p.c.. proposto

da

Fallimento **A** s.r.l. in liquidazione, rappr. e dif. dall'Avv.o .

contro

B
C

, rappr. e dif. dagli Avv. .

e



D , rappr. e dif. dagli

e

E , rappr. e dif. dall'

Svolgimento del procedimento

Il reclamo viene proposto dal Fallimento di s.r.l. A in liquidazione contro il provvedimento del Tribunale del 18.8.2015, nel quale veniva illustrato che “ A s.r.l., società costituita in data 25 marzo 2004 operante nel settore del commercio all'ingrosso di pellame grezzo, semiterminato, *wet blue* e finito, è stata dichiarata fallita con sentenza n. 22\2014 del Tribunale di Vicenza del 25 febbraio 2014.

Il Fallimento proponeva ricorso ex art. 146 L.F. in vista dell'azione sociale di responsabilità, dell'azione spettante ai creditori sociali nonché dell'azione generale ex art. 2043 c.c., contestualmente promossa, evidenziando la responsabilità degli amministratori l'inadeguatezza del loro patrimonio, oltre all'inaffidabilità dei medesimi desumibile dalle modalità di gestione della società, e chiedeva un sequestro conservativo di beni immobili, mobili e crediti degli amministratori sino alla concorrenza di Euro 350.000,00.

Il Fallimento rivolge agli amministratori i seguenti addebiti:

- la concessione nel febbraio 2006 a F s.r.l., società facente capo alla famiglia G come la stessa A s.r.l., di un finanziamento di Euro 1.460.000,00 in totale assenza di garanzie, somma di cui A s.r.l. si era procurata la disponibilità attraverso finanziamento bancario ottenuto previa iscrizione di ipoteca ed al cui rimborso la società aveva poi rinunciato poiché F s.r.l. si sarebbe ritrovata, con l'approvazione al 31 dicembre 2006, nelle condizioni previste dall'art. 2482 *bis* c.c.;
- l'acquisto da parte di A s.r.l., al prezzo di Euro 250.415,00, delle quote di F s.r.l. in data 22 dicembre 2006 nonostante il valore della quota non fosse certo corrispondente al prezzo di acquisto,



considerato che nei medesimi giorni **A** s.r.l. aveva giudicato **F** s.r.l. insolvente al punto da rinunciare al credito per il rimborso del finanziamento di Euro 1.460.000,00 di cui si è appena detto;
-la cessione in data 21 aprile 2008 a **H** s.p.a. da parte di **A** s.r.l. del ramo d'azienda (in realtà coincidente con l'intera azienda) avente ad oggetto l'attività di conciatura e commercio di pelli per arredamento svolta in Montebello Vicentino al prezzo di Euro 1.462.506,00, senza garanzia alcuna nonostante il convenuto pagamento dilazionato, a cui conseguì il pagamento di soli Euro 150.000,00 poiché in data 24 maggio 2010 **H** s.p.a. fu dichiarata fallita e **A** s.r.l. non si insinuò neppure al passivo".

Gli atti descritti in ricorso venivano configurati come un tentativo, riuscito, di deprecare il patrimonio sociale di s.r.l. **A** a vantaggio delle altre società facenti parte del gruppo riferibile alla famiglia **G**, segnalando il conflitto di interessi e indicando il danno teorico nel complessivo importo corrispondente al finanziamento concesso a s.r.l. **F** (€ 1.460.000,00) poi oggetto di rinuncia; al corrispettivo non incassato da s.p.a. **H** per la cessione di azienda (€ 1.312.596) peraltro di fatto corrispondente alla differenza tra attivo e passivo, pari ad € 298.176,38.

I convenuti, nel primo grado di giudizio, hanno eccepito preliminarmente la prescrizione dell'azione sociale di responsabilità ed hanno inoltre contestato la esperibilità, nell'ambito delle società a responsabilità limitata, dell'azione prevista dall'art. 2394 c.c. (non indicata nell'art. 2476 c.c.) e, in ogni caso, hanno eccepito anche con riguardo ad essa la prescrizione, come pure la prescrizione dell'azione residuale ex art. 2043 c.c.

Nel merito i convenuti contestavano tutti le affermazioni del Fallimento in ordine ai fatti addebitati, evidenziando la mancanza di *fumus boni uris* ed anche del *periculum in mora*, per la capienza patrimoniale degli ex amministratori, precisando il sig. **D** che la cessione del ramo di azienda del 2008 era stata garantita con rilascio di cambiali per € 1.000.000,00 dal socio e amministratore della cessionaria Sig. **I**.



Il giudice di prime cure, previa riunione del procedimento cautelare con la causa di merito promossa contro gli amministratori ed i sindaci di **A** s.r.l. n. (R.G n.3572\2015), ritenendo il ricorso proposto in corso di causa, riteneva fondata quantomeno in via sommaria, l'eccezione di prescrizione sollevate dai convenuti sia con riferimento all'azione sociale di responsabilità che con riferimento all'azione dei creditori (promosse entrambe ex art. 146 L.F.) e all'azione generale di responsabilità ex art. 2043 c.c.

Il giudice di prime cure rilevava che **E** è cessato dalla carica in data 1 febbraio 2007, **B**, **C** e **D** sono cessati dalla carica in data 26 maggio 2009 e che l'azione ed il ricorso cautelare si collocavano oltre il quinquennio calcolato a ritroso dalla notifica del ricorso e, presumibilmente, dell'atto di citazione introduttivo della causa di merito R.G. n. 3572\2015(art. 2393, co. 4, c.c. e art. 2949, co. 2, e 2941 n. 7) c.c.)

Con riguardo all'azione prevista dall'art. 2394 c.c il giudice di prime cure, pur dando atto che è controverso se detta azione, costituendo azione di carattere generale, possa essere fatta valere anche dai creditori sociali delle società a responsabilità limitata e, di conseguenza, anche dal curatore del Fallimento ai sensi dell'art. 146 L.F., affermava l'irrelevanza, nella presente sede, della questione alla luce della fondatezza dell'eccezione di prescrizione sollevata dai convenuti.

Si legge nell'ordinanza reclamata che "il termine di prescrizione, anch'esso quinquennale ai sensi dell'art. 2949, co. 2, c.c., per costante e condivisibile orientamento giurisprudenziale decorre dal momento in cui l'insufficienza del patrimonio sociale, intesa come situazione di eccedenza delle passività rispetto alle attività della società, sia divenuta conoscibile -alla stregua dell'ordinaria diligenza- da parte dei creditori sociali, con la notazione che la detta insufficienza non coincide con il determinarsi dello stato di insolvenza né con la perdita integrale del capitale (*ex plurimis* Cass. 25 luglio 2008, n. 20476)".

Il giudice ravvisava il termine iniziale di decorrenza della prescrizione nella data del 26 giugno 2009, sottolineando che la pubblicazione del bilancio di esercizio costituisce un mezzo adeguato di



esteriorizzazione della insufficienza del patrimonio sociale e di conoscenza della stessa da parte dei creditori e che, “nel caso di specie, deve ritenersi che l’inadeguatezza del patrimonio sociale a soddisfare i creditori si sia manifestata con la pubblicazione del bilancio al 31 dicembre 2008, avvenuta il 25 giugno 2009 (doc. 35 attoreo, doc. 2 di parti **B** , **C** e **E**). Dalla relazione dei sindaci emerge che costoro segnalavano già allora una situazione di tensione finanziaria non destinata a risolversi a breve termine se non con l’intervento diretto dei soci e rilevarono che la cessione del ramo d’azienda (proprio quella oggetto di addebito) appariva in grado di risanare la situazione finanziaria solo in parte in quanto gli incassi attesi per la detta cessione non erano sufficienti ad affrontare gli impegni finanziari, derivanti soprattutto da debiti verso banche per mutui pregressi (doc. 3 di parti **B** , **C** e **E**)”.

Il giudice di prime cure valorizzava, inoltre, il contenuto della nota integrativa del medesimo bilancio in cui si legge, “sotto la voce “*altri fondi*” che **R** s.r.l.(società cessionaria del ramo di azienda del 21 aprile 2008), all’inizio del 2009 aveva presentato domanda di ammissione a concordato preventivo, circostanza che induceva la società alla appostazione di un fondo rischi pari al credito vantato di **A** s.r.l. per la cessione, essendo l’acconto versato insufficiente, secondo quanto affermato nella relazione dei sindaci, a far fronte agli impegni finanziari della società ed il saldo del prezzo difficilmente e realizzabile.

Infine,, in occasione dell’assemblea del 26 maggio 2009 in cui il detto bilancio fu approvato, fu deliberato anche lo scioglimento della società in ragione delle “*prospettive non favorevoli per l’attività sociale*” (doc. 4 di parte **E**)”.

Quanto, infine, all’azione ex art. 2043 c.c., decorrendo il termine di prescrizione, secondo la regola generale prevista dall’art. 2935 c.c. in difetto di disposizione specifica, dal momento in cui il diritto poteva essere fatto valere, e quindi ancora dal momento in cui il danno era percepibile da parte dei creditori, ricollegava la decorrenza della prescrizione anche di tale azione al più tardi alla pubblicità del



bilancio al 31 dicembre 2008 sulla base di considerazioni analoghe a quelle svolte con riguardo all'azione ex art. 2394 c.c., ritenendola prescritta.

Il giudice non riteneva fondata la prospettazione del reato di bancarotta fraudolenta, esposta in occasione dell'udienza di discussione dal difensore attoreo ai fini della applicazione del termine di prescrizione previsto dall'art. 2947, co. 3, c.c., ritenendola allo stato illiquida, tanto più in assenza di iniziative penali relative ai medesimi fatti e rigettava il ricorso.

Proponeva reclamo il Fallimento dolendosi non della ritenuta prescrizione dell'azione sociale di responsabilità, ma della ritenuta prescrizione dell'azione dei creditori e di quella ex art. 2043 c.c. e contestando che dai documenti valorizzati dal giudice si ricavasse la percepibilità, all'esterno della società, della situazione di esistenza di passività superiori alle attività nell'anno 2009.

Nel merito, il Fallimento ribadiva il carattere dissennato e in conflitto di interessi delle operazioni realizzate dagli amministratori tra l'anno 2006 e il 2008 e insisteva sul carattere di illecito anche penale degli stessi e sul conseguente allungamento del termine di prescrizione.

Costituendosi in giudizio i esistenti ribadivano le precedenti eccezioni e difese e chiedevano il rigetto del reclamo.

Il reclamo veniva discusso all'udienza collegiale del 22.10.2015 ed il collegio si riservava la decisione

Motivi della decisione

Parte reclamante non ha censurato l'affermazione di prescrizione dell'azione sociale di responsabilità, né l'ammissibilità dell'azione di responsabilità dei creditori nella s.r.l., insistendo unicamente sull'ammissibilità e sull'esercizio entro i termini delle azione dei creditori ex art. 2394 e 20143 c.c..

Sull'ammissibilità dell'azione dei creditori rileva il Tribunale da un lato che l'art. 146 L.F. che nel prevedere l'azione del Curatore non distingue tra tipi di società e il Curatore agisce con entrambe le azioni quella sociale e quella dei creditori; d'altro lato che l'azione dei creditori deve considerarsi



proponibile per l'unità del sistema, essendovi altrimenti un'irragionevole disparità di trattamento rispetto al regime della s.p.a.. L'azione va inoltre ritenuta ammissibile per il generale obbligo di conservazione dell'integrità patrimoniale da parte dell'organo amministrativo (v. Trib. Pescara 15 novembre 2006) e per la considerazione che, altrimenti, i creditori dovrebbero attendere il fallimento per far valere i propri crediti.

Quanto all'ampliamento del termine di prescrizione in ragione della configurabilità degli atti denunciati come atti di bancarotta ex art. 216 L.F., rileva il Tribunale che la valutazione dei fatti sotto il profilo penale può essere effettuata incidentalmente dal giudice civile ai fini della valutazione della decorrenza dei termini di prescrizione ma che tale valutazione va condotta alla stregua delle allegazioni e delle domande proposte.

Nel caso in questione il comportamento addebitato agli amministratori è di avere posto in essere nel corso degli anni 2006 e 2008 una serie di operazioni sia in conflitto di interesse, per le cariche rivestite, sia inequivocabilmente dirette a piegare gli interessi di s.r.l. **A** a quelli s.p.a. **L** (pag. 20 del reclamo), attraverso il finanziamento di cui al punto a) sopra indicato, la cui restituzione è poi stata oggetto di rinuncia (con pari riduzione del patrimonio sociale e senza alcun vantaggio compensativo ex art. 2497 c.c.); attraverso l'acquisto della partecipazione societaria di **L** in s.r.l. **F** di cui al punto b), nella consapevolezza del valore nullo dell'acquisto, a fronte del prezzo erogato, ed infine attraverso la cessione di azienda del 2008 (punto c sopra illustrato), in violazione della regola statutaria che attribuiva all'assemblea la decisione su tale tipologia di atti e in violazione dei doveri di diligenza, per la mancata acquisizione di garanzie (circostanza che portava ad ottenere solo un pagamento parziale pari solo a circa un decimo del prezzo concordato).

Il danno è stato indicato nella somma degli importi di ciascuna delle tre operazioni censurate, al netto degli incassi, ma, allo stato, contenuto nel minore importo pari alla differenza tra attivo e passivo fallimentare (pag. 26 del ricorso).



I fatti sopra illustrati vengono imputati agli amministratori sotto il profilo della violazione degli obblighi imposti dall'art. 2476 c.c. e 2497 c.c., in buona sostanza per avere "depredata" s.r.l. **A** a favore di altra società del gruppo **G**, senza tuttavia configurare un'incidenza causale degli atti stessi sul fallimento.

Non è, di conseguenza ammissibile una valutazione degli atti stessi sotto un profilo direttamente collegato al fallimento, mancando una tale allegazione sia nel procedimento cautelare che nella causa di merito e potendo venire in considerazione il diverso termine di prescrizione solo a fronte di una deduzione nel processo civile dei fatti penalmente rilevanti, idonei ad allungare i termini di prescrizione.

Va, dunque, considerato ai fini della prescrizione, il termine quinquennale, con decorrenza, per entrambe le ipotesi ex art. 2494 e 2043 c.c. dal momento in cui l'incapienza patrimoniale di s.r.l. **A** era divenuta conoscibile dai creditori.

Il Tribunale condivide la determinazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione indicato dal giudice di prime cure nella data del 26 giugno 2009, data di pubblicazione del bilancio dell'anno 2008 (doc. 35 del reclamante, doc. 2 di parti **B**, **C** e **E**).

La pubblicazione del bilancio rendeva, infatti, conoscibile da parte di qualsiasi creditore diligente e avveduto l'effettiva situazione di insufficienza del patrimonio sociale, a prescindere dalla indicazione, valorizzata dal Fallimento, di un patrimonio netto di €. 432.072,00 indicato a bilancio. La nota integrativa, che rappresenta il documento che consente di leggere e capire lo stato patrimoniale e il conto economico, potendosi certi dati ricavare solo dalla stessa, riportava, infatti, "sotto la voce "altri fondi" che **H** s.r.l. (società cessionaria del ramo di azienda del 21 aprile 2008), all'inizio del 2009 aveva presentato domanda di ammissione a concordato preventivo, e segnalava che il credito per la cessione del ramo di azienda dell'aprile 2008 era "di dubbia esigibilità", rendendosi quindi necessario



l'accantonamento di un fondo rischi pari al credito vantato da **A** s.r.l. per la cessione, essendo l'acconto versato insufficiente (punto 12 della nota integrativa doc. 2 di **B e C**).

Tale indicazione contenuta nel documento integrativo del bilancio, rendeva palese che gli incassi attesi in conseguenza della cessione erano di incerta realizzazione, a fronte di debiti certi verso Banche per mutui pregressi, situazione già oggetto di puntuale rilievo dei sindaci nella loro Relazione al bilancio.

(doc. 3 di parti **B, C e E**)". I Sindaci segnalavano, inoltre, una situazione di tensione finanziaria non destinata a risolversi a breve termine se non con l'intervento diretto dei soci.

Infine, la stessa circostanza che, nella stessa assemblea del 26.5.2009, in concomitanza della approvazione del bilancio dell'esercizio 2008, fu deliberato anche lo scioglimento della società in ragione delle "prospettive non favorevoli per l'attività sociale" metteva i creditori in grado di apprezzare l'irreversibilità dell'incapienza patrimoniale di s.r.l. **A** manifestata dai dati sopra illustrati (doc. 4 di parte **E**).

Va, pertanto, rigettato il reclamo.

Per effetto della decisione sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.

P.Q.M.

Rigetta il reclamo proposto dal Fallimento di s.r.l. **A** : in liquidazione contro **B, C**
e, **D e E** .

Dichiara che, per effetto della decisione, sussistono i presupposti per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13 comma 1 quater DPR 115/02.

Venezia, 27/10/2015

Il Presidente estensore

Dr. Manuela Farini

